

**L'evoluzione della normativa fiscale nell'ambito  
dell'attuale situazione economica: le principali  
novità per le imprese**

# **L'attività di prevenzione del contenzioso fiscale**

**Dott. Giuseppe Cagliero**

**Torino, 4 febbraio 2009**

# ***Inquadramento generale***

## **Normativa di riferimento**

- **D.L. 112 del 25.06.2008 conv. L. 133 del 6.08.2008**
- **D.L. 185 del 29.11.2008 conv. L. 2 del 28.01.2009**

## **Linee direttrici**

- **Potenziamento degli strumenti di prevenzione del contenzioso**
- **Riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento spontaneo**
- **Potenziamento della lotta all'evasione fiscale**

## ***Adesione ai processi verbali di constatazione*** ***(art. 83, c.18 D.L. 112/2008)***

- **Ambito di applicazione (nuovo art. 5-bis D.Lgs. 218/97):**  
p.v.c. che consentano l'emissione di accertamenti parziali
- **Oggetto dell'adesione:** contenuto integrale del p.v.c.
- **Procedura:**
  1. entro 30 giorni dalla notifica del p.v.c. il contribuente comunica l'adesione all'amministrazione finanziaria
  2. entro 60 giorni dalla comunicazione l'amministrazione finanziaria notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale ➡ **PERFEZIONAMENTO**
  3. entro il 20 giorni successivi, il contribuente effettua il pagamento delle imposte e delle sanzioni
  4. in caso di mancato pagamento, l'Agenzia provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo

## ***Adesione ai processi verbali di constatazione***

***(art. 83, c.18 D.L. 112/2008)***

### ➤ **Vantaggi:**

- **Significativa riduzione dei tempi di definizione**
- **Riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo**
- **Possibilità di rateizzazione delle somme senza prestazione di idonea garanzia:**
  - **massimo 8 rate trimestrali di pari importo**
  - **o massimo 12 rate trimestrali se somma totale > € 51.645,69**
- **La non adesione al pvc non preclude la possibilità per il contribuente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio**
- **Decorrenza: p.v.c. notificati dal 25 giugno 2008**
- **Regime transitorio**

## ***Adesione agli inviti al contraddittorio*** ***(art. 27, c.1 D.L. 185/2008)***

- **Inviti al contraddittorio derivanti dall'iniziativa "spontanea" dell'amministrazione finanziaria (art. 5 D.Lgs. n. 218/1997)**
- **Contenuto dell'invito al contraddittorio:**
  - **periodo di imposta**
  - **giorno e luogo della comparizione per l'accertamento con adesione**  
**cui si aggiunge ora**
  - **importo maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;**
  - **motivi della determinazione delle imposte**
- **l'invito al contraddittorio non deve essere preceduto da p.v.c. suscettibili di adesione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997**
- **Oggetto dell'adesione: contenuto integrale dell'invito**
- **Procedura:**
  - **Entro 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, comunicazione di adesione e pagamento da parte del contribuente**

## ***Adesione agli inviti al contraddittorio***

***(art. 27, c.1 D.L. 185/2008)***

- **Vantaggi:**
  - **Significativa riduzione dei tempi di definizione**
  - **Riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo**
  - **Possibilità di rateizzazione delle somme senza prestazione di idonea garanzia:**
    - **massimo 8 rate trimestrali di pari importo**
    - **o massimo 12 rate trimestrali se somma totale > € 51.645,69.**
- **La non adesione all'invito non preclude la possibilità per il contribuente di instaurare il contraddittorio con l'Ufficio per cercare di pervenire ad un accertamento con adesione**
- **Decorrenza: inviti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2009**

## ***Adesione agli inviti al contraddittorio*** ***(art. 27, c.4 D.L. 185/2008)***

- Disposizioni *ad hoc* per soggetti sottoposti alla disciplina degli studi di settore
- Decorrenza per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2006 e successivi
- In caso di adesione, non sono possibili ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici se l'ammontare delle attività non dichiarate  $\leq 40\%$  dei ricavi o compensi definiti, con limite massimo di 50mila euro
- Stessa copertura già prevista in caso di dichiarazione di ricavi o compensi congrui in Unico, anche per effetto di adeguamento.
- Non risulta conveniente per chi ha ricavi congrui in dichiarazione e/o chi non si è adeguato "scientemente"

## ***Adesione al p.v.c. ed agli inviti***

- La scelta di avvalersi di tali istituti implica una valutazione sull'annullabilità dei rilievi in sede di accertamento con adesione
- **Esempio:**
  - pvc o invito al contraddittorio definibili
  - rilievi: costi non deducibili - 1.000 Euro; maggiore IRES 275 Euro; sanzioni ordinarie 100% 275 Euro

	Maggiore imponibile	Maggiore IRES 27,5%	Sanzioni ridotte a 1/8	Sanzioni ridotte ad 1/4	Totale
Adesione pvc o Adesione invito	<b>1.000</b>	275,0	34,4		<b>309,4</b>
Accertamento con adesione	<b>900</b>	247,5		61,9	<b>309,4</b>

- Nell'esempio soglia di indifferenza: annullamento 10% dei rilievi in sede di accertamento con adesione



## ***Acquiescenza***

***(art. 27, c. 4-ter D.L. 185/2008)***

- **Rinuncia del contribuente a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione.**
- **Entro il termine per la proposizione del ricorso, pagamento degli importi dovuti a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.**
- **Se l'atto di accertamento:**
  - **è preceduto da un p.v.c. o da un invito al contraddittorio definibile : conferma sanzioni ridotte ad 1/4.**
  - **non è preceduto da un p.v.c. o da un invito al contraddittorio definibile: ulteriore riduzione a 1/8.**
- **Non modificato l'istituto della definizione agevolata delle sanzioni (art. 17, comma 2 D.Lgs. 472/97)**

## ***Acquiescenza***

- La scelta di avvalersi di tale istituto implica una valutazione sull'annullabilità dei rilievi in sede contenziosa
- **Esempio:**
  - Avviso di accertamento non preceduto da pvc o invito al contraddittorio definibili
  - rilievi: costi non deducibili - 1.000 Euro; maggiore IRES 275 Euro; sanzioni ordinarie 100% 275 Euro

	Maggiore imponibile	Maggiore IRES 27,5%	Sanzioni ridotte a 1/8	Sanzioni ordinarie	Totale
Acquiescenza	1.000,0	275,0	34,4		309,4
Contenzioso	562,5	154,7		154,7	309,4

- Nell'esempio soglia di indifferenza: annullamento 44% dei rilievi in sede contenziosa

## ***Riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso***

***(art. 16, c. 5 D.L. 185/2008)***

- **Novità introdotte nell'ambito della norme per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese in questo periodo di difficoltà finanziarie**
- **Natura del ravvedimento operoso: regolarizzazione spontanea delle violazioni disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.**
- **Condizione: non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**
- **Decorrenza delle modifiche: regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 29 novembre 2008 (anche per violazioni anteriori)**

## ***Riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso***

***(art. 16, c. 5 D.L. 185/2008)***

	Sanzioni attuali	Sanzioni precedenti
1. regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di imposta o acconto effettuata entro 30 giorni	1/12 del minimo	1/8 del minimo
2. regolarizzazione delle violazioni effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/10 del minimo	1/5 del minimo
3. regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione effettuata entro 90 giorni dalla scadenza	1/12 del minimo	1/8 del minimo)

## ***Riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso***

***(art. 16, c. 5 D.L. 185/2008)***

Situazioni più frequenti	Sanzioni attuali	Sanzioni precedenti
<b>1. ritardato versamento di imposta o acconto entro regolarizzato entro 30 giorni</b> (sanzione minima 30% della somma non versata)*	2,50%	3,75%
<b>2. ritardato versamento di imposta o acconto oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione</b> (sanzione minima 30% della somma non versata)*	3,00%	6,00%
<b>3. presentazione della dichiarazione entro 90 giorni</b> (sanzione minima 120% se imposta a debito in dichiarazione, con un minimo di € 258,00)	10,00%	15,00%

***(\*) oltre a interessi al tasso legale del 3%***

## ***Ravvedimento operoso***

- La scelta di avvalersi di tale istituto implica anche una valutazione di convenienza rispetto allo strumento dell'avviso bonario in caso di violazioni rilevabili a seguito di controlli automatici
- **Esempio:**
  - Mancato versamento di imposta per 1.000 Euro - Sanzione ordinaria 30%

	Ante D.L. 185/08			Post D.L. 185/08	
	Misura sanzione	Importo sanzione		Misura sanzione	Importo sanzione
Ravvedimento operoso entro dichiarazione	$1 / 5 = 6\%$	60		$1 / 10 = 3\%$	30
Avviso bonario	10%	100		10%	100
Differenziale	4%	40		7%	70

## ***Intensificazione alla lotta all'evasione***

- **Potenziamento dei controlli generali**
  - Redditometro – Piano straordinario 2009-2001
  - Studi di settore – adeguamenti ed integrazioni
- **Controlli intensificati su**
  - Grandi imprese
  - Associazioni e società sportive dilettantistiche
- **Ruolo attivo dei Comuni**
  - invio sistematico di informazioni all'Agenzia
  - individuazione delle residenze fittizie
- **Più strumenti al Concessionario per la riscossione delle somme iscritte a ruolo**
- **Inasprimento delle sanzioni in caso di indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti**

## ***Maggiori controlli su grandi imprese***

***(art. 27, c.9-15 D.L. 185/2008)***

- **Soggetti: aziende con volume d'affari o ricavi:**
  1. > € 300 mln
  2. ridotto a € 100 mln entro il 2011
- **Controlli sostanziali redditi/IVA**
  - entro 31.12 dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
  - controlli selettivi sulla base di analisi di rischio
- **Gestione dei controlli affidati a strutture *ad hoc***
- **Gestione e controllo degli interpelli**
  - competenza a decidere (*Uffici centrali Agenzia*)
  - verifica del rispetto della soluzione



## ***Compensazione di crediti d'imposta inesistenti*** ***(art. 27, c. 18 D.L. 185/2008)***

- **Inasprimento delle sanzioni per indebita compensazione: sanzioni dal 100 al 200% del credito utilizzato e non spettante (anzichè 30%)**
- **Accertamento: notifica dell'atto entro l'ottavo anno successivo a quello di utilizzo**
- **N.B.: la Risoluzione n. 452 del 27/11/2008 ha chiarito che la compensazione di crediti in misura superiore al limite massimo (€ 516.456 per anno solare) comporta l'applicazione della sanzione del 30%.**